

LA RIEDUCAZIONE DEI CONDANNATI e LE DUE ISTITUZIONI IMPIEGATE IN TURCHIA PER QUESTO SCOPO

Dr. Yılmaz GÜNAL

Senza dubbio per la rieducazione dei condannati è molto importante conoscere il regime che viene applicato ai condannati stessi durante il periodo in cui scontano la propria pena in carcere. Ma, tralasciando i vari regimi, secondo la mia opinione, la base delle istituzioni di questi, è unica, consiste cioè in un costo materiale ingente. Questo è molto importante se si considera che pochi Paesi possono economicamente affrontare questa spesa, e che anzi per quelli sottosviluppati essa consiste quasi un sogno.

Per avvalorare questa mia osservazione citerò qualche cifra ufficiale da me rilevata nel mio Paese.

Ogni condannato ha a sua disposizione 90 kuruş giornalieri (circa 50 Lit.) di cui 53 (più di 30 Lit.) per il pane, il rimanente deve essere diviso tra il companatico e le altre esigenze.

Da questo esempio si vede bene come lo Stato non possa soddisfare nemmeno le più elementari esigenze fisiche del condannato; di conseguenza nasce spontanea la domanda di come possa allora soddisfare economicamente le condizioni che sono necessarie alla rieducazione.

Dopo avere accennato al problema economico che la messa in atto della rieducazione esige passo a esaminare l'aspetto giuridico.

Gli articoli in cui il Cod. Pen. Turco contempla la esecuzione della pena detentiva sono, il 13 - 14 - segg.; essi indicano 3 periodi attraverso i quali i condannati a reclusione devono passare.

Il primo è il periodo così detto «cellulare» che si sconta in 1/10 della pena totale, ma in ogni caso non può essere inferiore a 1 mese o superiore a 8.

Naturalmente il nome di detto periodo deriva dal fatto reale che tutti i condannati trascorrono notte e giorno completamente isolati nella cella.

A questo riguardo ho delle esperienze personali da citare. Da una mia ricerca fatta alla Prigione Centrale di Ankara, posso affermare che le cellule superano ogni aspettativa in disagiatezza e trascuratezza igienica.

Nessuno pretende che le cellule siano confortevoli, ma è ingiusto che una persona, anche se condannata; entrata sana e in forze in una cellula esca dopo un periodo di soli pochi mesi ammalata.

Senza scendere troppo in particolari dirò solo che le cellule si presentano tali al primo *approcio* del condannato, che ogni minimo desiderio o inclinazione di rieducarsi si trasforma in un moto di ribellione.

Il secondo periodo è quello in cui si riuniscono in gruppo i condannati a seconda delle loro condizioni e reati. Il calcolo della durata di questa seconda fase viene fatto dimezzando il periodo totale di pena diminuito, però, del tempo scontato in cella e, se c'è, di quello della condanna preventiva.

E' interessante notare come in Turchia questi gruppi possano essere formati da maggiorenni e minorenni assieme in quanto i Rifformatori e Le Case Di Protezione per i giovani non sono sufficienti a soddisfare il numero dei minori condannati. Si può inoltre facilmente immaginare come i gruppi siano spesso male assortiti, così che tra i raggruppati ci sono frequenti attriti; tutto questo aumenta il volume dell'ostacolo che si presenta per la rieducazione.

Per citare una altra mia osservazione dirò che, sempre alla Prigione di Ankara, ho potuto contare tanti minorenni senza le scarpe, mentre tutti avevano, anche gli altri, lo stesso vestito con cui sono entrati in carcere, naturalmente lacero e sporco per il passare del tempo e la quasi impossibilità di lavarsi.

Davanti a questo quadro mi sono chiesto come sia possibile sperare che il desiderio di ritornare a una pulizia morale possa svilupparsi in persone così sporche fisicamente.

Il terzo periodo ha una base lavorativa.

Bisogna, però, notare che la possibilità di lavorare, ossia di imparare a lavorare, per un condannato è un colpo di fortuna, in quanto pochissime carceri sono attrezzate per questo. Il terzo periodo, senza dubbi, è quello che ha più intenti alla rieducazione; infatti c'è un tentativo di fare lavorare gli *internati*, anche se in percentuale minima, si tenta anche di combattere l'analfabetismo ma tutto avviene in maniera deficiente e lacunosa perchè nonostante gli sforzi molti escono senza le nozioni di un lavoro, o, se le hanno, allo stesso grado di prima.

C'è anche un tentativo di lavoro agricolo coloniale ma è ancora un esperimento e non generale.

Dopo la metà dell'ultimo periodo c'è per i condannati la possibilità della liberazione condizionata per buona condotta. La «buona condotta» ha una grande importanza perchè essa è *necessaria* anche per passare dal secondo al terzo periodo.

Soffermandoci sulla parola «buona condotta» usciamo dalla interpretazione strettamente giuridica che il codice fa e da quella che si trae esaminando il «dossier» più o meno pulito del condannato durante il periodo trascorso in detenzione, e cerchiamo di sapere se la «buona condotta» è sincera e sentita nel condannato o se è solo una vana apparenza che mira al traguardo della libertà.

Lo stato di buona condotta comporta due fasi, o meglio evoluzioni, nel condannato; la prima è data dal riconoscimento da parte di questo del suo errore, il pentimento e la accettazione della pena; la seconda è la collaborazione che durante il periodo di esecuzione si deve dare al condannato per la rieducazione.

Di questi due momenti si può considerare il primo negativo in quanto il reo pur riconoscendosi colpevole, come uomo rimane allo stesso di quando ha commesso il reato; il secondo è, invece positivo perchè il suo livello può educativamente essere reso superiore.

Già la accettazione, da parte del condannato, del primo periodo è molto difficile e piena di ostacoli in quanto il protagonista già da quando o premedita il reato, o lo compie senza premeditazione, si crea una psicologia tale per cui riesce a convincersi di avere agito nel giusto, o a scagionare la colpa su terzi fattori, quali la società.

Mentre il primo cambiamento dipende dalla coscienza del reo, il secondo dipende dal trattamento educativo e morale dei condannati nel carcere, ma questo è un problema che ho già *delucidato* precedentemente.

Il cambiamento morale che è necessario come primo stadio della rieducazione ha molti ostacoli, soprattutto se citiamo la opinione della teoria positivista.

Essa infatti afferma che ci sono dei dati fisici e biologici che, *necessariamente*, influiscono in maniera negativa sul comportamento di un individuo nato da una famiglia diciamo degenerata, o di un essere che abbia dati somatici riscontrati comuni a molti rei.

Questa teoria non può essere completamente negata ma non può essere presa come regola.

A confermare ciò è bastato il trascorrere del tempo che *ha reso* evidente come un individuo non nasca reo ma lo diventi nell'ambito della società e, inoltre al giorno di oggi sembra strano difendere il contrario.

Una differenza si deve fare a riguardo della rieducazione per i rei professionisti o recidivi.

Per questo infatti sembra impossibile un cambiamento morale, impossibilità dimostrata con la recidività.

Un altro problema poi è quello dell'età.

Ci si può domandare: esiste una età più o meno favorevole a essere rieducata, esiste inoltre una distinzione cronologica dei condannati?

A questo riguardo si può dire che esiste una distinzione in: minorenni, adulti, anziani e che questi ultimi sono i più difficili a essere rieducati, ad avere una sincera buona condotta; ma non si può stabilire una equazione matematica in questo campo; inoltre ciò che è più importante non è l'età ma la durata del periodo di traviamiento.

Quanto più è lungo questo periodo tanto più è difficile un cambiamento, ma non si può dire che sia impossibile. Per dire ciò bisogna prima tentare tutte le vie di rieducazione, non essere prevenuti dalla conoscenza della entità del traviamiento poichè l'uomo è un continuo fluire e una sintesi di spirito e sentimento in continuo cambiamento.

Dal momento quindi che l'uomo di istinto tende a cambiarsi se ciò non avviene si devono trovare le cause di questa inerzia, poichè certamente ve ne saranno, cause che sono altrettanti problemi da ricercarsi non più nell'ambito personale ma in quello sociale.

Come ho già accennato la rieducazione dal punto di vista economico e materiale è costosa e, se anche in Turchia si può trovare qualche esempio di Carcere abbastanza soddisfacente, tuttavia si tratta di esempi che non si possono generalizzare.

Da ciò deriva che la rieducazione è molto difficile, per non dire impossibile, nell'ambito e nelle possibilità del carcere, quindi è maggiore la esigenza di una collaborazione esterna al carcere per la rieducazione, da parte cioè della società.

Esaminerò più avanti se ciò sia possibile.

Ora prendiamo come punto di partenza il fatto che la Turchia, e così ogni altra Nazione, abbia potenti mezzi economici, così forti da dare tutto il contributo necessario alla rieducazione interna.

Da ciò, secondo la premessa, dovrebbe risultare che il condannato subisca in effetti un cambiamento morale nel carcere e che abbia piena volontà di continuare nella nuova giusta via anche fuori; ora ci si chiede: è possibile ciò?:: basta solo la volontà, risultato positivo del carcere, del condannato a riinserirsi nella società?

La risposta è negativa, almeno in Turchia, ma credo che questa risposta si possa estendere anche a altre Nazioni economicamente sottosviluppate.

Infatti due istituzioni giuridiche sono di ostacolo alla buona volontà del condannato: il Casiere Giudiziario e la Riabilitazione.

Il condannato esce dal carcere come un uomo che, dopo avere vissuto lungo tempo in una caverna al di fuori del mondo si sveglia nel centro di una metropoli.

Egli non ha un minimo capitale, nemmeno bastante ai primi giorni, naturalmente bisogna subito cercarsi un lavoro e questo, si sa, non è un compito facile quando in un paese come la Turchia trovare un lavoro persino per una persona incensurata è un colpo di fortuna; il Casiere Giudiziario rende questa ricerca quasi impossibile.

Qualsiasi uomo anche quando è pieno di volontà di vivere onestamente, quando si trova senza soldi e per giorni viene rifiutato ripetutamente da ogni porta a cui bussava, non può io credo, mantenersi onesto a lungo.

A questo proposito sempre dalla mia ricerca ho da dire che, interrogati 24 condannati recidivi dopo un breve periodo da una amnistia generale, 23 mi hanno detto di essere ritornati in carcere per furto e alle mie domande:

a) avete avuto soldi sufficienti per mantenervi nei primi giorni?

b) avete trovato lavoro dopo essere usciti dal carcere?

c) siete stati aiutati da qualcuno in questa ricerca? tutti hanno risposto negativamente meno uno, aiutato dal fratello.

Hanno invece risposto in maniera affermativa alle altre domande:

a) siete stati rifiutati dal lavoro a motivo della conoscenza avuta da voi personalmente della vostra condanna?

b) siete stati rifiutati alla vista del casiere giudiziario?

c) avete trovato più difficoltà fuori che in carcere?

Bisogna notare che il Casiere Giudiziario, almeno in Turchia, è un bleuf perchè, mentre ha l'intento di agire contro i condannati, dà loro qualche via *di scampo*. Infatti è *così* lunga la procedura e *così* grosse il numero che per avere il Casiere bisogna a volte attendere anche 5 anni. E' *così* comprensibile come i condannati a brevi pene riescano a uscire senza Casiere;

Quindi se questa istituzione è un impedimento permanente alla riabilitazione del condannato nella società, e se come istituzione giuridica non è pertinente a se stessa perchè piena di lacune, in cui non mi dilungo, si conclude che il casiere è una istituzione negativa dal punto di vista organizzativo giuridico e della applicazione che al giorno di oggi si fa in Turchia.

L'altra istituzione è la riabilitazione, ma mentre la prima, quella del Casiere difetta per essere applicata, la seconda difetta per *non* essere applicata.

Infatti in generale un condannato che si sia pentito e riesca in un modo o nell'altro a riinserirsi nella società vivendo onesta-

mente qualche anno desidera togliersi lo spettro continuo della condanna e chiede la riabilitazione; anche se gli viene data egli rimane sempre un ex-condannato, anche se riabilitato.

Quindi come istituzione giuridica è positiva ma lo è solo idealmente poichè praticamente non è applicato in Turchia secondo il suo vero scopo e quindi viene quasi annullata.

Basta dire a questo proposito che in tutta la giurisdizione di Ankara, nel 1961, *I sola* era la domanda di riabilitazione. Ciò dimostra che gli ex-condannati non hanno nemmeno fiducia nelle istituzioni giuridiche che dovrebbero essere a loro favore, e non a torto.

Per concludere e sintetizzare la situazione in Turchia dirò che, la rieducazione nell'ambito del carcere è impossibile nella società è altrettanto impossibile, e ciò se anche fosse reale in carcere; per rendere valida la rieducazione bisognerebbe sconvolgere il sistema organizzativo e esecutivo delle prigioni e rendere la detenzione non inerte, ma produttiva in modo che lo stato ricompensi in qualche modo per qualche cosa il condannato, fuori dal carcere, anche se vi sono gli Enti o Istituti di assistenza, bisognerebbe che ci fossero delle istituzioni veramente valide e in favore dei condannati e che la società imparasse ad accoglierli in maniera più comprensiva.

Purtroppo qui il problema diventa molto arduo e complesso perchè la società si può mutare lentamente.

In ogni caso lo Stato non deve aspettare che il male sia fatto per curarlo ma deve prevenirlo cercando di evolversi e progredirsi continuamente partendo dai problemi essenziali; uno tra questi è quello dei disoccupati che aumentando e non diminuendo portano alle conseguenze note.

Questa è, purtroppo, la realtà nel mio Paese e l'averla criticata mi è costato dolore ma penso che un giurista non debba avere gli occhi chiusi o guardare solo la superficie delle cose ma deve scavare in profondità, anche se può essere molto amaro.

Voglio dire anche che mi sono soffermato particolarmente sui problemi della Turchia non solo perchè è la mia patria o per avere maggiore conoscenza dei problemi sperimentati con ricerche, ma

perchè i suoi problemi sono quelli di tutte le altre Nazioni sottosviluppate che, purtroppo, ancora oggi, nel 1963, sono tante, troppe. (x)

(x) Le ricerche da me citate hanno riferimento al libro da me scritto «Riabilitazione giudiziaria» pubblicato nel 1961 dalla Facoltà di Scienze Politiche di Ankara e articolo «Il Casiere Giudiziario come Istituzione dopo il Carcere», 1962 estratto dalla Rivista di Scienze Politiche; vol. 16 No. 3.